

radicalmente: o sopprimere la cauzione, lasciando piena libertà agli ufficiali di prender moglie senza nessuna condizione, oppure mantenere la legge quale è.

Evidentemente la questione così posta è troppo grave, nè io ora posso impegnarmi ad occuparmene.

Col tempo si vedrà se sarà il caso di abolire interamente le condizioni poste al matrimonio degli ufficiali; ma il fare rattoppi alla legge ora in vigore io non lo credo nè opportuno, nè conveniente.

**Presidente.** Se non sorgono altre obiezioni, pongo a partito il capitolo 14: Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine), lire 1,803,900.

(È approvato.)

Capitolo 15. Scuole militari complementari, lire 922,400.

(È approvato.)

Capitolo 16. Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari, lire 1,000,700.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dotto de' Dauli.

**Dotto de' Dauli.** È un fatto doloroso ma vero, ogni anno si nota un aumento nel numero dei soldati che sono mandati alle compagnie di disciplina ed agli stabilimenti penali. Perchè questo triste contingente annuo dalle file dell'esercito alle dette compagnie e ai detti stabilimenti? Molte le cause; principallissime, a quanto ci è dato rilevare, queste due: l'eccessivo rigore della disciplina e l'asprezza di certe punizioni in alcuni corpi dell'esercito.

Io non dirò nulla di quanto avevo in animo, avendo ieri udito la risposta data all'onorevole Filopanti dall'onorevole ministro della guerra, e non dubitando menomamente su la lealtà delle sue assicurazioni... (*Il deputato Pais discorre col ministro della guerra*) Ma, caro Pais, lasci stare il ministro. Io per il primo riconosco essere una buona disciplina indispensabile negli eserciti... (*Il deputato Pais continua a trattenere il ministro*)

Rinunzio a parlare.

**Presidente.** Allora si verrà ai voti:

Capitolo 16. Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari, lire 1,000,700.

Capitolo 17. Personale dell'Istituto geografico militare, lire 334,300.

Capitolo 18. Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio, lire 1,988,900.

Capitolo 19. Personale della giustizia militare, lire 468,200.

(Sono approvati.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pais.

**Pais.** I tribunali militari, dopo la soppressione di quelli di Brescia e di Venezia non presentano più alcuna prospettiva di avanzamento per il personale che vi è addetto; ed io credo che converrà rimediare in qualche modo a questo inconveniente. Vi sono alcuni del Pubblico Ministero presso i tribunali militari che da sei o sette anni prestano un servizio che non è retribuito.

Io non faccio altro che raccomandare all'onorevole ministro di prendere in considerazione questo stato di cose, e di provvedere in qualche modo perchè cessi quest'anomalia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ricotti, ministro della guerra.** Io esaminerò questa questione; ma mi pare che se ci sono troppi alunni non si possa rimediare in alcun modo; giacchè non si possono creare nuovi posti.

Ad ogni modo se vi sarà possibilità di fare qualche cosa la farò.

**Pais.** Ringrazio l'onorevole ministro e prendo atto delle sue dichiarazioni.

**Presidente.** Pongo a partito il capitolo 19.

(È approvato.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole sul capitolo 20.

**Ercole.** L'onorevole ministro della guerra non ignora che l'articolo 9 della legge 25 gennaio 1885 relativa a modificazioni alle pensioni per militari ha dato luogo ad animate discussioni nei giornali che si occupano specialmente di questioni militari.

Affinchè la Camera abbia un'idea precisa di quello che io intendo di dire, per provocare alcune spiegazioni dall'onorevole ministro della guerra, mi si permetta di leggere l'articolo 9 di quella legge:

« Art 9. Dopo la promulgazione della presente legge le pensioni per gli ufficiali dell'esercito e loro aventi diritto, comprese quelle degli ufficiali che ora si trovano in posizione ausiliaria, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dalla legge 5 luglio 1882, numero 854.

« Resta per altro in facoltà dei militari attualmente in servizio, od in posizione ausiliaria che abbiano 20 o più anni di servizio, di optare per l'applicazione delle disposizioni contenute nella